

Repertorio n.1537

Raccolta n.1149

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione

"Organismo sociale del personale ASL RM E Presidio Ospedaliero

SAN FILIPPO NERI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo,
alle ore quindici e minuti cinquanta.

- 17 marzo 2021 alle 15,50 -

In Roma, nel mio studio.

Avanti a me, dott. RICCARDO SCUCCIMARRA, Notaio residente
in Roma, con studio in Via Nazionale n.54, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

E' PRESENTE

- FORTUNATI FABIO nato a Corinaldo (AN) il 12 settembre 1966,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al
presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante
dell'associazione:

**1) "ORGANISMO SOCIALE DEL PERSONALE ASL RM E Presidio Ospeda-
liero "SAN FILIPPO NERI" in sigla "LUNA", con sede in Roma,
Via Martinotti n. 20, codice fiscale e partita IVA
07284181000.**

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara che è qui convocata in questo luogo, giorno

	ed alle ore quindici e minuti trenta l'assemblea della suddetta	
	associazione per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) Modifica della denominazione dell'Associazione;	
	2) Adozione del nuovo testo dello statuto associativo ai sensi	
	del nuovo Codice del Terzo Settore.	
	3) Varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del	
	vigente statuto associativo e per unanime designazione degli	
	intervenuti, il suddetto sig. FORTUNATI Fabio, il quale dopo	
	aver constatato e dato atto:	
	- che la presente assemblea è stata convocata, mediante avvi-	
	so/affisso nella sede associativa e di attività dell'Azienda	
	Complesso Ospedaliero San Filippo Neri nei termini di cui	
	all'art.13 del vigente statuto associativo;	
	- che per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre al mede-	
	simo Presidente FORTUNATI FABIO anche i consiglieri PETRINI	
	FABIANA nata a Roma il 9 giugno 1970, APICELLA EMIDIO nato a	
	Roma il 5 luglio 1964, RIDOLFI ORLANDO nato a Roma il 19 giu-	
	gno 1963, D'ANTONIO ADELE nata a Pozzuoli (NA) il 3 giugno	
	1962, e DI FRANCESCO SERGIO nato a Pennadomo (CH) il 31 dicem-	
	bre 1956, mentre è assente il consigliere DE SANTIS SONIA nata	
	a Carsoli (AQ) il 13 ottobre 1954;	
	- che, per la compagine associativa, oltre ai predetti compo-	
	nenti del Consiglio Direttivo, nessun altro è presente;	

- che l'assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 16 marzo 2021, ore 8,30 (otto virgola trenta), presso la stanza sociale pad. B piano interrato dell'Ospedale San Filippo Neri in Roma, Via Giovanni Martinotti n. 20, è andata deserta;
- che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la presente assemblea è quindi validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno e chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Il Presidente premette la possibilità per l'Associazione di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previa la necessità di apportare le modifiche di cui all'Ordine del Giorno.

Quindi sul primo punto il Presidente propone la modifica della denominazione dell'Associazione da quella attuale "ORGANISMO SOCIALE DEL PERSONALE ASL RM E Presidio Ospedaliero "SAN FILIPPO NERI" in sigla "LUNA", a "ORGANISMO SOCIALE DEL PERSONALE ASL RM 1" in sigla "APS LUNA".

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la relazione del presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare l'articolo 1 come segue:

"Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1

L'Associazione di Promozione Sociale "ORGANISMO SOCIALE DEL PERSONALE ASL RM 1" in sigla "APS LUNA" è un'associazione non riconosciuta il cui Statuto è redatto seguendo le norme previste dalla legge 106 del 06/06/2016 e dal d.lgs 117 del 03/07/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal d.lgs 460 del 04/12/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000.

Una volta ottenuta l'iscrizione - o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attraverso l'adesione ad una rete associativa nazionale, o ad uno dei registri di APS già esistenti - la denominazione sociale dell'Associazione sarà automaticamente aggiornata con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione LUNA - APS".

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, propone, l'integrale sostituzione dello statuto sociale, che tenga conto anche della modifica di cui sopra, con un testo di statuto aggiornato alla normativa vigente.

Il Presidente quindi da lettura in assemblea del nuovo Statuto e conseguentemente l'assemblea, sulla base di tale testo di deliberazione, con voto favorevole, palese ed unanime, come accertato dallo stesso Presidente,

DELIBERA

di adottare un nuovo Statuto in sostituzione di quello attua-

le, in conformità alla normativa vigente ed aggiornato anche con la modifica sopra deliberata.

Lo statuto aggiornato con la modifica sopra apportata e deliberata, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lett. **"A"**.

Il Presidente dichiara in assemblea, la quale ne prende atto senza eccezioni, che provvederà a propria cura, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, trattandosi di Associazione non riconosciuta, esonerando me Notaio da tale incombenza.

Null'altro essendovi a deliberare, e non avendo nessuno dei presenti richiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore sedici.

Del presente atto, unitamente all'allegato, ho dato lettura al comparente che, trovandolo conforme alle proprie volontà, lo approva e sottoscrive come per legge alle ore sedici e minuti dieci.

Consta di due fogli scritti a mia cura, da persona di mia fiducia, e parte da me Notaio, per pagine sei compresa la presente sin qui.

F.TO: FORTUNATI FABIO - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA (Impronta del Sigillo).

ALLEGATO "A" AL REP.N.1537 E RACC.N.1149

= = =

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "ORGANISMO SOCIALE DEL PERSONALE ASL RM 1" in sigla "APS LUNA"

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 L'Associazione di Promozione Sociale "ORGANISMO SOCIALE DEL PERSONALE ASL RM 1" in sigla "APS LUNA" è un'associazione non riconosciuta il cui Statuto è redatto seguendo le norme previste dalla legge 106 del 06/06/2016 e dal d.lgs 117 del 03/07/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal d.lgs 460 del 04/12/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000.

Una volta ottenuta l'iscrizione - o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attraverso l'adesione ad una rete associativa nazionale, o ad uno dei registri di APS già esistenti - la denominazione sociale dell'Associazione sarà automaticamente aggiornata con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione LUNA - APS".

Art.2 L'Associazione ha sede, attualmente in Roma, ha durata a tempo indeterminato. La modifica del domicilio della sede sociale non comporta modifica statutaria, una volta deliberato dall'Assemblea va comunicato alle autorità competenti.

Art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Principi e Scopi di interesse Generale dell'Associazione

Art. 4 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 ed in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui sopra, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione ed attività di promozione di iniziative ed attività nei diversi settori culturali.

Tali iniziative, indirizzate ai soci e ai loro familiari, si concretizzano con le seguenti attività:

- promuovere momenti aggreganti e ricreativi, organizzando o promuovendo la partecipazione a convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza sociale e culturale;
- organizzare e promuovere la partecipazione ad eventi di natura sportiva dilettantistica, relativi alle varie discipline, in collaborazione anche con le Federazioni ed Enti Sportivi presenti sul territorio;
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, nonché di promuovere quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale,
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo 117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Soci

Art. 5 Si possono iscrivere all'Associazione, in qualità di Soci:

1. I dipendenti operanti nell'area dell'ASL RM 1
2. Tutte le persone che, condividendone gli scopi statutari, ne fanno richiesta.

Gli aspiranti soci presenteranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio

Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al Collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei Sindaci revisori.

Tutti i soci confermati, e conseguentemente iscritti nel libro soci, hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione per la realizzazione delle proprie iniziative si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- c) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci ed i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa Associazione aderisce e/o che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa e, nel rispetto della normativa vigente;
- d) Esaminare i libri sociali.

Art. 7 E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto, per l'approvazione del Bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dal genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai Probiviri se eletti o al Collegio dei Sindaci revisori che nell'occasione assumono i compiti propri del Collegio dei Probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci revisori (se eletto);

Art. 12 L'Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere Ordinaria o Straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite mail, SMS od affini ed avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione. La comunicazione dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

- L'Assemblea Ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
2. Nomina e revoca i Sindaci revisori quando previsti;
3. Approva il Bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

- L'Assemblea Straordinaria dei soci:

1. Delibera sulle modifiche statutarie;
2. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente stesso, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Le delibere Assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 14 L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'Associazione lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è valida con la presenza della metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette consiglieri ad un massimo di quindici, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci e resta in carica per quattro anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere scelto all'interno del Consiglio stesso. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19 il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione;

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Delle riunioni è redatto un verbale conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci.

Art. 20 Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Collegio dei Sindaci revisori (se eletto) si compone di tre membri eletti nell'Assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione del Bilancio all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Inoltre, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 22 Il fondo patrimoniale, vincolato al perseguimento delle finalità sociali, è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi straordinari degli associati;
- c) eventuali contributi pubblici;
- d) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- f) donazioni, dai lasciti e dalle elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati. Tali somme si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, è pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante;
- g) tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Nel caso in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 23 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Bilancio

Art. 24 Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 25 Il Bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 27 In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altro Ente del terzo settore o Associazione di promozione sociale previo parere del "Registro unico nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 28 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.TO: FORTUNATI FABIO - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA (Impronta del Sigillo).

***Io sottoscritto, dott. Riccardo Scuccimarra, Notaio in Roma, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Roma, 22 marzo 2021.***